



Ordinanza n. 96 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosa San Giorgio
decisione del 4 maggio 2026, deposito del 29 maggio 2026

Giudizio di giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. [173 del 2025](#)

parole chiave:

CAMERA DI CONSIGLIO – RINVIO A NUOVO RUOLO

disposizione impugnata:

- art. 443, comma 1, [c.p.p.](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 24 [Cost.](#)

dispositivo:

rinvio del giudizio a nuovo ruolo

La Corte militare d'appello, sezione seconda, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, c.p.p., nella parte in cui **esclude che l'imputato possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto** (art. 131-*bis* c.p.), pronunciate all'esito di giudizio abbreviato. Secondo il rimettente, il divieto è irrazionale e lesivo degli artt. 3 e 24 Cost., in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che tale proscioglimento — fondato sull'accertamento della piena responsabilità dell'imputato, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza dello stesso giudice delle leggi — produce in sede civile e disciplinare.

Senza pronunciarsi nel merito, la Corte costituzionale **ha disposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo a seguito della sopravvenienza di due ulteriori questioni connesse**: quella sollevata dalla Corte d'appello di Milano (in data 8 aprile 2026) sull'art. 593, comma 2, c.p.p., che, al primo periodo, non consente al pubblico ministero, nel rito ordinario, di appellare contro le sentenze di proscioglimento nei casi ex art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.; e quella sollevata dalle Sezioni Unite penali della Cassazione, secondo quanto reso noto dall'informazione provvisoria all'esito dell'udienza del 23 aprile 2026, sull'art. 593, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, la quale abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La decisione di rinvio a nuovo ruolo – deliberata collegialmente in camera di consiglio – è motivata dall'opportunità di assicurare una trattazione congiunta dell'intera

problematica relativa all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

Eleonora Oppo